



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 3/2012

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 03 -

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 09/08/2012 prot. n. 14912, presentata da Guarrera Salvatore nato a Acì Sant'Antonio il 28/05/1948 C.F. GRRSVT48E28A029C. residente in Acì Sant'Antonio in Via Francesco Crispi n° 3 nella qualità di comproprietario, in nome e per conto degli altri comproprietari:

con la quale è chiesta la concessione edilizia per il progetto di rifunzionalizzazione della sala cinematografica di Piazza Cantarella, con adeguamento spazi, accessori e pertinenze, finalizzato alla fruibilità di un complesso multisala, in catasto al **Fg. 16 partt. 1663 e 1799**;

Vista la Richiesta di Autorizzazione allo Scarico, con elaborati grafici e scheda tecnica, allegata al prot. N. 14912 del 09/08/2012;

Viste le integrazioni documenti: del 29/01/2013 prot. N. 1802;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n° 6 del 23 marzo 2010.

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa redatti dal Geom. Venero Donzuso con studio in Acì sant'Antonio in Via Marchesana n° 6, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Catania al n° 2627, ove è descritto e rappresentato l'intervento proposto;

Visto il parere sanitario favorevole reso dal Dott. Salvatore Messina in data 14/02/2013;

Visto il parere del Responsabile del procedimento del 29/01/2013;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista l'attestazione di versamento di €. 200,00 su c.c.p. n. 069 del 07/03/2012 e attestazione di versamento di €. 150,00 su c.c.p. n. 0176 del 06-02-2013 per diritti di segreteria;

Visto il versamento di €. 516,00 del 23/05/2011, bolletta n. 4 Reg. P.G. 07/2011, in relazione al verbale n. 07 del 12/05/2011, per la violazione dell'art. 37 D.P.R. 380/2001, (intervento edile eseguito in assenza o in difformità di autorizzazione).

Visto il rilascio condizionato della Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania, prot. N. 24554 del 17/12/2012, a condizione che: 1) la realizzazione di nuovi corpi accessori abbia lo stesso aspetto del corpo principale, vengono quindi adottati soluzioni di finitura e materiali analoghi al primo, così il nuovo intonaco dovrà essere realizzato sulla cromia di quello presente nel resto della struttura orientato su tonalità in scala di grigio. Nel caso sia operata la totale sostituzione dell'intonaco del corpo principale tutti gli intonaci dovranno uniformarsi all'originaria cromia orientata su tonalità in scala di grigio; 2) gli infissi esterni vengano uniformati con preferenza sulla tipologia metallica; 3) la struttura in legno realizzata precedentemente venga ulteriormente abbrunita di tono.

Visto che i richiedenti hanno titolo per ottenere la Concessione edilizia richiesta.

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

- GUARRERA SALVATORE NATO A ACI SANT'ANTONIO IL 28/05/1948 C.F. GRRSVT48E28A029C, RESIDENTE IN ACI SANT'ANTONIO IN VIA FRANCESCO CRISPI N° 3, (PROPRIETARIO PER ½)
- CUTULI SEBASTIANO NATO IN CATANIA IL 11/05/1987, C.F. CTLSST87E11C351X - CUTULI MARINA NATA IN CATANIA IL 04/12/1990, C.F. CTLMRN90T44C351T, ENTRAMBI RESIDENTI IN VIA REGINA MARGHERITA N. 64, (COMPROPRIETARI PER ½)
- sopra meglio generalizzati, quali proprietari degli immobili oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire i lavori relativi al Progetto di rifunzionalizzazione della sala cinematografica di Piazza Cantarella, con adeguamento spazi, accessori e pertinenze, finalizzato alla fruibilità di un complesso multisala, in catasto al **Fig. 16 partt. 1663 e 1799**, secondo il progetto costituito da n. 5 tavole e documentazione fotografica, che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri concessori.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

- **Oneri di Urbanizzazione nella misura di Euro 9359,41 a norma della Delibera della G.M. n. 181 del 30/12/2011, salvo eventuale conguaglio. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come segue: prima rata di € 2339,90 a mezzo di versamento su c.c.p. n. 0175 del 06/02/2013; la restante somma di € 7.019,51 garantita con polizza fidejussoria e relativa appendice n. 1 di aumento n° 2012/50/2207068 della REALE MUTUA Assicurazioni, con periodo di scadenza finale del 06/09/2013;**
- **Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 181 del 30/12/2011, è di Euro 4.800,00, salve eventuale conguaglio. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale come segue: prima rata di € 826,10 a mezzo di versamento su c.c.p. n. 0067 del 07/03/2012; la restante somma di € 3.973,90 risulta garantita con polizza fidejussoria n° 2013/50/2246563 della REALE MUTUA Assicurazioni in tre rate annuali di €. 1.324,63 cad. con le scadenze seguenti:**
 - 1^ rata di €. 1.324,63 con scadenza il 31/01/2014;
 - 2^ rata di €. 1.324,63 con scadenza il 31/01/2015
 - 3^ rata di €. 1.324,63 con scadenza il 31/01/2016

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle condizioni poste dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di cui al parere condizionato prot. N. 24554 del 17/12/2012, riportato in premessa.

Li, **15 FEB** 2013



IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Dott. Arch. **Giovanna Gurreri**

RELATA DI NOTIFICA

Notificato il 15-02-13 consegnandone copia nelle mani del Sig. Luca Roberto Polvatore nella qualità di Proprietario secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 15-02-13.

IL CONCESSIONARIO

